

Diritto dell'informazione. Dopo la sentenza di Strasburgo

Diffamazione in rete: breccia per i risarcimenti

**Carlo Melzi d'Eril
Giulio Enea Vigevani**

■ Le decisioni della **Corte europea** non sono norme generali che trovano applicazione in ogni Paese del Consiglio d'Europa, ma pronunce relative a casi specifici, originati in peculiari contesti nazionali. Questa è la premessa banale, ma forse necessaria, per comprendere la portata di una sentenza depositata il 10 ottobre, nel caso Delfi as contro Estonia (n. 64569/09), che è stata accolta forse con un eccesso di allarmismo dal mondo dell'**informazione** e della rete.

I giudici di Strasburgo hanno ritenuto compatibile con l'articolo 10 della Convenzione - che tutela la libertà di espressione - una condanna al risarcimento dei danni a carico di un portale informativo estone, per i commenti volgari e diffamatori pubblicati da anonimi lettori in calce a una notizia. Alcune caratteristiche della vicenda hanno senza dubbio influenzato la decisione. Anzitutto i messaggi erano gravemente diffamatori e intimidatori. Inoltre, nonostante un disclaimer precisasse che il sito non era responsabile dei commenti e che minacce e insulti non sarebbero stati tollerati, le soluzioni tecniche adottate non erano state in grado di bloccare le più comuni ed esplicite parole volgari. Nemmeno era possibile individuare gli autori, in quanto si consentiva di lasciare post senza registrarsi. In questo contesto, il processo civile alla società che gestiva il portale era terminato con una condanna al risarcimento del danno non patrimoniale di 320 euro, a fronte di una richiesta cento volte maggiore. In più, il legislatore nazionale ha fatto una scelta esplicita a favore della sede civile per la diffamazione che da una parte intimorisce chi scrive meno di quella penale e dall'altra rende più difficile al privato cittadino, privo dei poteri del Pm, individuare gli autori di testi anonimi.

Tutti questi dati aiutano a capire perché nel caso estone, nel classico bilanciamento fra reputazione e libertà di espressione, la Corte si è mostrata più attenta alle ragioni della reputazione.

C'è un principio intorno al quale ruota tutta la sentenza: chi è stato diffamato deve essere messo nelle condizioni di trovare qualcuno a cui chiedere conto della lesione subita. Ormai quasi tutti i siti di informazione funzionano allo stesso modo: vengono pubblicate numerose notizie, spesso brevi, cui di frequente seguono numerosi commenti dei lettori. Per tutelare il diffamato ci sono due strade: imporre l'identificazione dell'autore di qualunque messaggio o attribuire al titolare del sito posizioni di garanzia, responsabilità e inevitabili poteri di controllo preventivo.

La scelta fra le due vie non appare neutra. Mentre la prima soluzione esalta il rapporto tra responsabilità e libertà, insomma, «sei libero ma devi dirmi chi sei», la seconda apre a ipotesi di censure, più o meno dichiarate. Caricare sulle spalle di un soggetto come il gestore di un portale un - invero realisticamente inesigibile - controllo dei messaggi degli utenti, significa indurlo a introdurre meccanismi automatici che finiscono per eliminare non solo i contenuti davvero illeciti ma anche quelli rischiosi. Tutto ciò per garantire un anonimato spesso così male utilizzato.

Ma cosa cambia per l'Italia? Nei processi penali probabilmente nulla, in quanto la sentenza «Brambilla» (Cass. pen. 35511/2010) ha escluso che il titolare del sito risponda per omesso controllo. Nei processi civili, la Corte europea ha forse contribuito a aprire una breccia nel muro dell'irresponsabilità di quest'ultimo, ma certo non ha fissato una regola generale secondo cui il sito risponde di tutto ciò che pubblica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

